

# DL 83/2015 in materia fallimentare, civile e processuale civile: approvazione definitiva dal Senato

---

5 Agosto 2015

L'Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il DL 83/2015 recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" (**DDL 2021/S** - Relatore On. Felice Casson del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Giustizia identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Tra le disposizioni confermate, si evidenziano, in particolare, le seguenti:

## **Procedure concorsuali**

Vengono modificate numerose disposizioni del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) su:

- **finanziamento e continuità aziendale** nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- misure sulla **competitività nel concordato preventivo** con la possibilità di apertura ad offerte concorrenti per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni e la possibilità per i creditori di presentare proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori;
- **requisiti della proposta di concordato**, obblighi del commissario giudiziale e **modalità di adesione** alla proposta;
- **termine per l'omologazione** del concordato preventivo;
- terzietà ed indipendenza del **curatore**;
- **effetti sui contratti in corso di esecuzione** in cui è parte il debitore che ha richiesto il concordato;
- accordo di ristrutturazione dei debiti.

## **Procedure esecutive**

-Viene introdotta nel Codice Civile una **forma semplificata di tutela esecutiva del creditore** pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso e vengono, altresì, apportate **numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata** contenuta nel codice di procedura civile.

## **Materia fiscale**

Viene modificato il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni e delle

perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP).

### **Organizzazione della Giustizia**

-Vengono dettate disposizioni di completamento del c.d. **processo civile telematico**, prevedendo, a modifica del DL 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), tra l'altro, che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositati telematicamente nonché nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico;

-vengono introdotti, in via sperimentale, **incentivi fiscali alle parti che si sono avvalse nel 2015 delle procedure di negoziazione assistita e di arbitrato** delineate dal capo II del DL 132/2014 convertito dalla L. 162/2014.

### **Composizioni crisi da sovraindebitamento**

Viene modificato l'art. 8 della L. 3/2012, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevedendo la possibilità anche per i Consorzi Fidi, autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 385/1993, e gli intermediari finanziari, assoggettati al controllo della Banca d'Italia, di prestare le garanzie richieste in sede di presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore. Le associazioni antiracket e antiusura, purché iscritte nell'albo tenuto dal Ministero dell'Interno, possono destinare contributi per agevolare il recupero dal sovraindebitamento, il cui rimborso potrà essere regolato nella proposta di accordo o di piano.

### **Attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetti di sequestro giudiziario**

E' stato inserito nel testo del provvedimento il contenuto dell'art. 3 del DL 92/2015 (all'attenzione della Camera dei Deputati dove è destinato a decadere), recante misure per garantire l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetti di sequestro giudiziario (ILVA).

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione in oggetto, vengono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto art. 3 del DL 92/2015.

Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda la notizia ["In Evidenza del 6 luglio 2015"](#)

Per le modifiche approvate dalla Camera dei Deputati si veda la notizia ["In Evidenza del 24 luglio 2015"](#)

